



IL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

DPR 1 AGOSTO 2011, N.151

IL PERCORSO LOGICO DELLA DISCUSSIONE



L'INQUADRAMENTO



d.lgs. 139/06, Testo unico dei Vigili del fuoco

□ **Articolo 16 – Prevenzione incendi (C.P.I.)**

- **Comma 1- Definizione CPI:** attestazione del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
- **Comma 4 -** Riferimento a laboratori e professionisti autorizzati iscritti in albi professionali e in appositi elenchi del M.I.(ex legge 818/84);
- **Comma 5 -** Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, **al sindaco, al prefetto e alle altre autorità** competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.


d.lgs. 139/06, Testo unico dei Vigili del fuoco

Articolo 16 – Prevenzione incendi (C.P.I.)

In quale ambito applicativo?

- nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, **individuati**, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza , **con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi ...omissis**

L'INQUADRAMENTO (d.lgs. 139/06)



d.lgs. 139/06, Testo unico dei Vigili del fuoco

Articolo 19 – Vigilanza

- Visite tecniche**, anche a campione, settoriali o a seguito di esposti
- Libero accesso** dei VVF alle attività.

Se accertano:

- condizioni di rischio;
- inosservanza della normativa di prevenzione incendi;
- inadempimento di prescrizioni e obblighi;

Allora:

- Intervento di soccorso di messa in sicurezza (**pericolo incombente**);
(anche diffida all'esercizio per pericolo incombente fino al ripristino)
- Informazione a Sindaco, Prefetto, altre Autorità
per i provvedimenti di competenza: licenza d'esercizio...

dlgs 139/06, Testo unico dei Vigili del fuoco

Articolo 20 – Sanzioni penali e sospensione attività soggette

- Per omissione di richiesta o mancato rinnovo CPI**
- Per certificazioni o dichiarazioni non rispondenti al vero (solo doloso)**

d.lgs. 139/06, Testo unico dei Vigili del fuoco

Articolo 20 – Sanzioni penali e sospensione attività soggette

*Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto **sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro**, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il DPR previsto dall'articolo 16, comma 1.*

- Futura trasformazione in **sanzione amministrativa?**

d.lgs. 139/06, Testo unico dei Vigili del fuoco

Articolo 20 – Sanzioni penali e sospensione attività soggette

- Chiunque, **nelle certificazioni e dichiarazioni** rese ai fini del **rilascio o del rinnovo** del certificato di prevenzione incendi, attestati fatti non rispondenti al vero è punito con la **reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro**. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.



Professionista

D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito in legge con modifiche (legge 30/07/2010, n. 122)

Art. 19 della legge 241/90 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale

il cui rilascio dipenda esclusivamente **dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge** è sostituito **da una segnalazione** dell'interessato

con esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e **degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza**, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti **dalla normativa comunitaria** nonché di quelli previsti dalla normativa per le **costruzioni in zone sismiche**

LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ANDAVA QUINDI RACCORDATA PER TENERE CONTO:

- a) **DELLE ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE**
- b) **DELL 'INTRODUZIONE DELLA SCIA DI CUI ALL' ART. 19 DELLA 241/90**
- c) **DI QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 139/06**
- d) **DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO (DPR 160/2010)**

***MA SENZA PERDERE DI VISTA L'ESIGENZA DI TUTELARE
L'INCOLUMITÀ PUBBLICA***

IL D.P.R. 151/11

ENTRATA IN VIGORE (07/10/2011)


**PRODUCE EFFETTI SUL PANORAMA
NORMATIVO VIGENTE**

- **DPR 689/59**
 - **DPR 37/08**
 - **DM 16/02/82**
 - **Modificato D.P.R. 380/2001**
- } **ABROGATI**



IL D.P.R. 151/11

Art. 1. Definizioni



MA È DALL' ART. 2 (finalità e ambito di applicazione) CHE SI SCORGONO I PRIMI CAMBIAMENTI

INTRODUCE ELEMENTI INNOVATIVI

IN PRIMIS....

NUOVO ELENCO...

CON SUDDIVISIONE IN CATEGORIE CHE RIFLETTE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ (di cosa?)

SEMPLIFICANDO...

L' ALLEGATO I INDIVIDUA

TRE CATEGORIE A, B, C COSÌ DISTINTE:

A BASSO RISCHIO & NORMATE

B MEDIO RISCHIO O NON NORMATE

C ALTO RISCHIO E/O COMPLESSE

ESCLUSIONI (R.I.R. ART.8)

CATEGORIA A

Attività caratterizzate dalla presenza di **limitati quantitativi** di sostanze combustibili e/o infiammabili e/o comburenti e con **modesta presenza di persone presenti**.

*Ricadono in questa categoria le attività **normate** caratterizzate da **basso livello** di pericolosità (Autorimesse fino a 1000 mq, Uffici fino a 500 persone presenti, Alberghi sino a 50 posti letto, Scuole fino a 150 persone, Ospedali fino a 50 posti letto, ecc...).*

CATEGORIA B

Attività caratterizzate dalla presenza **non trascurabile di sostanze combustibili e/o infiammabili e/o comburenti**, che possono favorire lo sviluppo di incendio, e con presenza **non trascurabile di persone** .

*Ricadono in questa categoria le attività **normate e non normate** caratterizzate da un livello di pericolosità **medio** (Asili nido con oltre 30 persone presenti, Alberghi sino a 100 posti ,ecc.....)*

CATEGORIA C

Attività caratterizzate dalla presenza di **elevati quantitativi** di sostanze combustibili e/o infiammabili e/o comburenti e **notevole** presenza di persone.

*Ricadono in questa categoria le attività **normate e non normate** caratterizzate da un livello di pericolosità alto e **numero elevato di persone presenti** (stabilimenti di produzione, fabbriche, grandi ospedali, grandi alberghi ecc...)*

ART. 3 DEL DPR 151 (valutazione del progetto)



30 giorni	60 giorni
Richiesta integrazioni	Valutazione del progetto

Art. 3 DPR 151/11 (chiarimento)

Se il progetto da presentare per le attività in B e C contiene anche le A, quest'ultime dovranno essere indicate nella relazione e nei disegni solo al fine di poterne valutare l'eventuale interferenza

Art. 4 (comma 1) ***Controlli di prevenzione incendi***

Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139/2006 (CPI), è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante SCIA, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento.



Art. 4

Controlli di prevenzione incendi

A differenza del procedimento sul progetto, la SCIA riguarda tutte le attività dell'Allegato I

Cioè

Anche quelle ricadenti in categoria A, sebbene siano escluse dal parere sul progetto

PER ATTIVITÀ RICADENTI IN CATEGORIA A e B

I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.



ATTIVITÀ RICADENTI IN CATEGORIA A e B

in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.



ATTIVITÀ RICADENTI IN CATEGORIA C

il Comando,



*entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, **effettua controlli**, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.*

ATTIVITÀ RICADENTI IN CATEGORIA C



in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.

DOCUMENTAZIONE

Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

SE LA VISITA COINVOLGE COMMISSIONI



Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

ART.4, COMMA 6 – RIPRESENTAZIONE DELLA SCIA

- Modifiche di lavorazione e di strutture
- Nuove destinazione dei locali
- Variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose

e...

Ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate



RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO (art. 5)


Ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA deve essere presentata una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni con relativa asseverazione sugli impianti.

Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale è elevata a dieci anni.



Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività (art. 6)

Mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e tutte le altre misure di sicurezza adottate mediante verifiche di controllo e interventi di manutenzione da annotare su apposito registro



DEROGHE (art. 7)

Nel caso in cui le attività presentano caratteristiche tali da non poter rispettare integralmente le regole tecniche di p.i., è possibile presentare al Comando un'istanza di deroga.

NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (art. 8)

GLI INTERESSATI, POSSONO CHIEDERE, PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALLEGATO I, DI CATEGORIA B e C , UN ESAME PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ DEI PROGETTI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA (art. 9)

GLI INTERESSATI, POSSONO CHIEDERE, PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALLEGATO I, VISITE TECNICHE DA ESPLETARSI NEL CORSO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA.

I CAMBIAMENTI

***I CAMBIAMENTI RIGUARDANO
ENTRAMBE LE FASI CLASSICHE DEL
PROCEDIMENTO DI P.I. E CIOÉ***

FASE DI ESAME PROGETTO

FASE DEI CONTROLLI

DETTAGLI: LO SCHEMA DELLE PROCEDURE



I CAMBIAMENTI

NUOVO ADEMPIMENTO (art. 4)



SCIA



~~DIA~~

I CAMBIAMENTI

RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO (art. 5)

**Deve attestare il nulla mutato, come prima,
ma ha una periodicità di cinque anni**



**Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71,
72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza
quinquennale è elevata a dieci anni.**




I CAMBIAMENTI

LE DEROGHE (art. 7)

Adesso riguardano anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

I CAMBIAMENTI

NUOVI PROCEDIMENTI (volontari)



- **IL NOF (art. 8)**
- **LE VERFICHE IN CORSO D'OPERA (art. 9)**

IL NOF (NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ) ART.8

NON PUÒ ESSERE RICHIESTO PER TUTTE LE ATTIVITÀ MA
SOLO PER QUELLE RICADENTI IN CATEG. **B** e **C**
CON CARATTERISTICHE DI COMPLESSITÀ

LE VERIFICHE IN CORSO D'OPERA (ART.9)

A DIFFERENZA DEL NOF, la V.C.O. PUÒ ESSERE
RICHiesta PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI CUI
ALL'ALLEGATO I, INDIPENDENTEMENTE DALLA
CATEGORIA E DALLA COMPLESSITÀ

Allegato IV del D.Lgs. 81/08



4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, devono essere sottoposti al preventivo *parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.*



Allegato IV del D.Lgs. 81/08

4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio ad esclusione OMISSIS

Allegato IV del D.Lgs. 81/08

4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.

Allegato IV del D.Lgs. 81/08

Violazione dell'Art. 64, comma 1: Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1 per la mancanza dei seguenti requisiti indicati nell'Allegato IV:

punito dall'Art. 68 comma 1 lett. b con l'arresto da 2 a 4 mesi o *con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro*

RACCORDO CON IL SUAP (ART.10)

- **PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO I DI COMPETENZA DEL SUAP SI APPLICA IL DPR 160/2010**
- **AI SOLI FINI ANTINCENDIO LE ATTIVITÀ IN CATEG. A RICADONO NEL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO DI CUI AL CAPO III DEL 160/2010**
- **LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'ART. 10, COMMA 1, LETT. A), È COMPLETATA PER GLI ASPETTI ANTINCENDIO DALLA SCIA DEL DPR 151/2011**

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (ART.11) *adempimenti*

ATTIVITÀ GIÀ IN POSSESSO DI CPI

(alla scadenza del CPI, presentazione ARPCA)

ATTIVITÀ GIÀ IN POSSESSO DI CPI DI CUI AI NN. 6, 7, 64, 71, 72 E 77


(scaglionamento ARPCA a seconda della data di rilascio del CPI)

ATTIVITÀ IN POSSESSO DI PARERE FAVOREVOLE SUL PROGETTO

(presentazione SCIA)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (ART.11) *adempimenti*

Attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, che, in virtù della previgente normativa (D.M. 16/02/1982) non risultavano soggette alle visite ed ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco



DEVONO espletare gli adempimenti previsti al citato decreto presidenziale entro il 07/10/2014 (salvo ulteriori proroghe).

Caso di richiesta di CPI con DIA ai sensi dell'ex articolo 3 del d.P.R. 37/98 e, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il Comando non ha ancora concluso il procedimento. Cosa fare?

La DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 assolve l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11 e quindi si dovrà procedere al rinnovo, prendendo a riferimento la data di entrata in vigore nuovo regolamento.

Riflessioni

Il certificato di prevenzione incendi nel nuovo regolamento non rappresenta più il provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma è solo il risultato di un controllo effettuato;

Non ha validità temporale (scadenza)

Stralcio circolare DCPREV 06/10/2011 «Primi indirizzi applicativi»

Bisogna tener presente che il potere-dovere ascritto al Comando provinciale non si esaurisce nel termine di sessanta giorni, che comunque deve essere obiettivo del Comando. Infatti, il comma 4 dell'articolo 19 della legge 241/90 prevede che, decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Nuovo elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione

Il nuovo elenco che, si ricorda, ha sostituito quello del D.M. 16/02/1982, scaturisce da:

Alcune eliminazioni;

Nuove introduzioni ed integrazioni;

Accorpamenti

Nuovo elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione

L'elenco è quello che costituisce l'allegato I del D.P.R. e scaturisce, oltre che da esigenze di semplificazione, anche da una revisione critica e in chiave moderna delle attività soggette dei due elenchi prima vigenti: DPR 689/59 e DM 16/02/1982

Il numero complessivo di attività soggette si riduce da 97 a 80

Esenzioni

Attività prima soggette a controllo, ma **non più presenti** nel nuovo regolamento

- *Per esempio, att. n. 52 e 95 dell'allegato al D.M. 16/2/1982)*

Attività che rimangono fuori grazie alle nuove soglie di assoggettabilità

- *Depositi, officine per la riparazione di veicoli, autorimesse...*

DOPO L'USCITA DEL D.P.R. SONO STATE FORNITI ALLE DIREZIONI REGIONALI E AI COMANDI PROVINCIALI IMPORTANTI INDICAZIONI PER UNA UNIFORME E CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO.

TRA QUESTE SI CITA LA

LETTERA – CIRCOLARE DCPREV 13061 DEL 06/10/2011

Primi indirizzi applicativi

LETTERA CIRCOLARE DCPREV 13722 DEL 21/10/2011 -

Precisazioni

LE INDICAZIONI RIGUARDANO TRA L'ALTRO I PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO (AVVIATI COL VECCHIO REGIME E NUOVE ATTIVITA')

CHI VUOLE AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ DEVE ANZITUTTO CHIEDERSI

L'attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi?


Sì, se ricadente nell'allegato I del dPR 151/2011.
Classificarla in relazione alla complessità:

- Categoria **C**, es. strutture alberghiere >100 posti letto, n°66/C
- Categoria **B**, es. strutture alberghiere 51-100 posti letto, n°66/B
- Categoria **A**, es. strutture alberghiere 26-50 posti letto, n°66/A

No, se non inclusa.

- es. strutture alberghiere ≤ 25 posti letto

RICORDIAMOCI...



● obbligatori

● facoltativi

RICORDIAMOCI...

SCIA obbligatoria per nuove attività soggette (A, B, C)
o loro modifiche rilevanti o sostanziali

Prima SCIA

- **Titolare:** SEGNALAZIONE e dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi d'esercizio (manutenzione, informazione, registro dei controlli).
- **Tecnico abilitato:** ASSEVERAZIONE conformità alle norme ed al progetto;
- **Professionista antincendio:** DICHIARAZIONI, CERTIFICAZIONI per prodotti, elementi costruttivi, materiali, attrezzature, macchine, impianti a regola d'arte. Al momento l'unica eccezione è rappresentata dalla dichiarazione sui prodotti (PIN 2.3 2012 DICH_PROD) che può essere rilasciata da professionista abilitato, incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza lavori

**Grazie per l'attenzione.
Domande?**

